

Convenzione

per programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

la Provincia di Rimini

la Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

le Associazioni imprenditoriali provinciali di Rimini:

Confindustria Rimini, API, Associazione Ceto Medio, CNA, ConfArtigianato,

Confcommercio, Confesercenti, AGCI

Le Organizzazioni sindacali provinciali di Rimini:

CGIL, CISL, UIL

Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali

LEGACOOP

CONFCOOPERATIVE

Le associazioni dei disabili:

AIMS

ANMIC

ENS

U.I.C.

Concordando

sulla necessità di promuovere e sostenere l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro delle persone con disabilità, attraverso azioni di avvio al lavoro, attuate con la partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese le

cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi.

Vista

la legislazione relativa al diritto al lavoro delle persone disabili e, in particolare:

- La Legge regionale dell'Emilia Romagna 1 agosto 2005, n.17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n.469 "Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della L.15 marzo 1997 n.59, come modificato dall'art.6 comma 2 della L.12 marzo 1999 n.68-art.6";
- la Legge 12 marzo 1999 n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- il Decreto Legislativo n. 276 ;
- la Legge 8 novembre 1991, n.381;
- la Legge regionale dell'Emilia-Romagna 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche e integrazioni";
- la Delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1872/2000 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della L. 68/99 e della L.R. 14/00;
- Il Protocollo d'intesa del 30 maggio 2003 siglato nella Provincia di Rimini per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e nei servizi pubblici;

PREMESSO CHE

- Le parti firmatarie riconoscono l'importanza per le persone iscritte nelle liste dell'Ufficio Disabili, che presentino particolari condizioni e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, del passaggio da una condizione inattiva, e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale, ad una vita di integrazione socio-lavorativa;
- L'art.22 della Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17, prevede che le Province, sentiti gli organismi previsti dall'art.18, co.4 della suddetta legge, possano stipulare apposite convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone disabili presso le cooperative sociali *di tipo "B"* o i loro Consorzi, nei confronti delle quali i datori di lavoro privati si impegnano ad affidare nuove commesse di lavoro;
- La presente Convenzione rappresenta uno strumento aggiuntivo e coerente rispetto alla filosofia e alle misure ordinarie di inserimento lavorativo previste

dalla Legge 68/99, tendenti ad un'integrazione stabile del lavoratore disabile, e come tale verrà gestita dagli organismi richiamati in seguito.

- L'intenzione delle parti firmatarie è quella di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili coinvolte nella presente iniziativa nel mercato del lavoro del territorio provinciale, valorizzando il ruolo della cooperazione sociale, anche al fine di un auspicabile integrazione socio lavorativa stabile del lavoratore ad alta disabilità;

CONSIDERATO CHE

- Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali dovranno avere titolarità di appartenenza *di tipo "B"*, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3a della presente convenzione quadro.
- Costituisce parte integrante del presente accordo (allegato A) l'elenco delle cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali *di tipo "B"*. L'aggiornamento del suddetto elenco sarà costantemente curato dalle associazioni delle cooperative firmatarie del presente accordo;
- Il datore di lavoro privato, conferente la nuova commessa di lavoro potrà utilizzare, per la durata concordata, la computabilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale di tipo "B", sempre che la restante quota d'obbligo sia stata assolta ai sensi degli artt.3,5,11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n.68;
- La Provincia di Rimini provvede, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Comitato Tecnico Provinciale all'individuazione dei lavoratori disabili di cui all'art. 5 della presente convenzione quadro, da inserire nelle cooperative sociali di tipo "B";

ACQUISITO

- Il parere positivo espresso dalla Commissione Disabili in data 15/02/2006

Si stipula, ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 1 agosto 2005 n.17, la seguente CONVENZIONE QUADRO:

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

Art. 2 – I datori di lavoro, che intendono avvalersi di quanto previsto dalla Convenzione Quadro, presentano al competente Servizio della Provincia di Rimini, la proposta di specifica convenzione che conterrà i seguenti elementi:

- a. La ragione sociale dell'Azienda, il legale rappresentante e il responsabile delegato a gestire la convenzione;
- b. la dichiarazione di iscrizione o adesione, rilasciata dall'associazione di appartenenza firmataria della presente convenzione quadro;

- c. le caratteristiche della commessa, con riguardo alla durata, ai tempi di attivazione, alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, le modalità di pagamento;
- d. l'indicazione della cooperativa sociale o del consorzio delle cooperative sociali, destinatari della commessa, il responsabile delegato a seguire la convenzione;
- e. le certificazioni delle cooperative sociali o dei consorzi di cooperative sociali di cui all'art.3a della convenzione quadro;
- f. le modalità dell'inserimento lavorativo del disabile di cui all'art. 3b della convenzione quadro;
- g. l'indicazione dell'attivazione di precedenti commesse, sia per l'azienda che per le cooperative sociali o dei consorzi di cooperative sociali;
- h. la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento della convenzione ad opera di una delle parti contraenti;

Art. 3 – L'operatività degli inserimenti è subordinata alla stipula di specifica convenzione fra la Provincia di Rimini, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cooperative sociali ove viene realizzato l'inserimento;

Art. 3a Organismi destinatari delle commesse

1. Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite dalle aziende alle cooperative sociali di tipo B o loro consorzi;
2. L'acquisizione delle commesse di lavoro è subordinata alle seguenti certificate condizioni:
 - a. garanzie di affidabilità imprenditoriale ed economica;
 - b. possedere un'attività imprenditoriale non solo legata alla fatturazione della commessa;
 - c. iscrizione all'albo delle cooperative tenuto presso la CCIAA e all'albo regionale della cooperazione sociale o del settore di attività da almeno due anni;
 - d. settore nell'ambito del quale esplicano la propria attività imprenditoriale;
 - e. iscrizione ad una associazione di cooperative firmataria della presente convenzione;
 - f. assenza di procedure concorsuali;
 - g. rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di barriere architettoniche;
 - h. avere personale formato e qualificato all'assistenza e al tutoraggio del disabile grave;
 - i. essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali dei dipendenti.

Art. 3b Inserimento lavorativo

1. I lavoratori inseriti attraverso la convenzione sono assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, e con trattamento economico e normativo come da CCNL della cooperazione sociale; non sono applicabili forme di riduzione salariale quali il salario di ingresso;
2. La cooperativa sociale o il consorzio delle cooperative sociali sono autorizzati ad effettuare l'inserimento lavorativo dei disabili, individuati dal servizio competente della Provincia di Rimini, se alla presentazione della singola convenzione hanno specificato quanto segue:
 - a. il tipo di CCNL della cooperazione sociale e del settore di attività;
 - b. lo stipendio attribuito e le modalità di pagamento;
 - c. le mansioni attribuite, le modalità di svolgimento, il livello, l'orario di lavoro,
 - d. le forme dettagliate di sostegno necessarie e i relativi costi;
 - e. l'eventuale progetto o percorso formativo concordato con il Servizio preposto della Provincia di Rimini, relativo all'inserimento e all'integrazione lavorativa del disabile;
 - f. la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento della convenzione ad opera di una delle parti contraenti.

Art. 4 - Il datore di lavoro attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa assegnata, potrà coprire fino ad un massimo del 30 per cento, con arrotondamento alla unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'art.20 della L.R. n.17, agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68 del 1999. La presente convenzione non è utilizzabile per l'assolvimento della quota d'obbligo relativa ad un lavoratore. Tuttavia stante il carattere sperimentale dell'attività, si stabilisce che in questo primo anno di applicazione, eventuali richieste di stipula di convenzioni avanzate da datori di lavoro con quota d'obbligo pari ad un lavoratore, verranno sottoposte al vaglio del Comitato Tecnico e della Commissione disabili, che si riservano la facoltà di concedere tale possibilità per ottemperare all'obbligo medesimo;

Art. 5 - La Provincia individuerà i lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità intellettive e psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 intesi come soggetti disabili con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 79 per cento. Le parti si impegnano nel corso dell'anno di sperimentazione, ad individuare i criteri anche condivisi con l'organismo previsto dall'art.18, co.4, della L.R.17/05, per estendere le possibilità di inserimento all'interno di tali progetti anche per i soggetti con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie. In attesa della definizione dei suddetti criteri, casi singoli e specifici saranno presi in considerazione dall'organismo previsto dall'art.18, co.4, della L.R. 17/05;

Art. 6 – Il valore della commessa, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione di cui al presente art.3, dovrà essere commisurato ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; e incrementabile ulteriormente in caso di necessità specifiche di inserimento che comportino costi di adeguamento del posto di lavoro o costi aggiuntivi per il tutor; le commesse potranno essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'art.20 della L.R.n.17, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale;

Art. 7 – Le convenzioni di cui all'art.3 possono essere stipulate dalla Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio provinciale, ovvero con unità operative nel territorio provinciale e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate;

Art. 7a Validità della convenzione

La Provincia di Rimini riterrà la convenzione non valida o non più rinnovabile, nel caso:

- a. di mancata comunicazione della cooperativa sociale o del consorzio di cooperative sociali della diminuzione del numero di disabili stabilito alla proposta di convenzione, anche per causa di dimissione del disabile;
- b. di mancato rispetto delle disposizioni previste per l'inserimento lavorativo art. 3b o il mancato rispetto delle disposizioni previste art. 3a;
- c. di mancato rispetto degli accordi stipulati per contratto tra l'impresa committente e la cooperativa sociale o il consorzio di cooperative sociali.

Art.8 – L'andamento della Convenzione Quadro e dei progetti contenuti nelle singole convenzioni di inserimento lavorativo sono sottoposti a verifica periodica entro dodici mesi da parte del Comitato Tecnico e dalla Commissione Provinciale Disabili, ciascuno per le rispettive competenze, anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla Legge n.104 del 1992, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del posto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi, e di accesso a contributi ed agevolazioni;

Art.9 – Alla scadenza della commessa, le imprese committenti adempiono agli obblighi di cui alla Legge 68/99, attraverso: a) l'assunzione dei lavoratori in

convenzione, da effettuarsi con le modalità di cui all'art.20 della L.R. n.17/05, ovvero con ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99, entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse; b) la realizzazione di ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi della presente convenzione;

Art.10 – L'applicazione delle disposizioni precedentemente richiamate è subordinata all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo, determinata ai sensi dell'art.3 della Legge 68/99. Costituisce adempimento anche l'utilizzo degli artt.5,11, e 12 della L.68/99;

Art. 11 – L'Ufficio Provinciale per il Collocamento dei Disabili, coadiuvato dal Comitato Tecnico, riferirà con cadenza trimestrale lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente convenzione alla Commissione Disabili Provinciale;

Art.12 – La Provincia di Rimini, assieme alle parti firmatarie, attiverà iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente Convenzione Quadro e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi di sostegno alla disabilità e dei soggetti disabili;

Art. 13 – Il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha la durata di mesi quattordici. La verifica della Convenzione quadro da parte dei firmatari, coordinati dalla Provincia, ha inizio almeno due mesi prima della sua scadenza.

Rimini, li

Provincia di Rimini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Associazioni imprenditoriali

Confindustria Rimini

API

Associazione Ceto Medio

CNA

ConfArtigianato

Confcommercio

Confesercenti

AGCI

Organizzazioni sindacali

CGIL

CISL

UIL

Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali

LEGACOOP

CONFCOOPERATIVE

Le associazioni Disabili

AISM

ANMIC

ENS

U.I.C.
